

**COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI MINORI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Tipologie di affidamento
- Art. 4 Affidamento familiare temporaneo di bambini neonati: Progetto Accoglienza
Prima Infanzia (PAPI)
- Art. 5 Progetto: “la famiglia di appoggio”
- Art. 6 Durata dell’affidamento
- Art. 7 Modalità di realizzazione dell’affidamento
- Art. 8 Diritti del minore
- Art. 9 Diritti e doveri della famiglia affidataria
- Art. 10 Diritti e doveri della famiglia d’origine
- Art. 11 Contributo economico per affidamento familiare
- Art. 12 Copertura assicurativa
- Art. 13 Conclusione dell’affidamento
- Art. 14 Trattamento dati personali
- Art. 15 Abrogazione

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'affidamento ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni. L'istituto dell'affidamento è finalizzato a garantire al minore le migliori condizioni per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarne la crescita, offrendo, contestualmente al nucleo familiare la possibilità di superare le temporanee difficoltà.

In presenza di fratelli, nei casi di affidamento dovrà essere privilegiato l'inserimento degli stessi presso la stessa famiglia; ove questo non sia possibile, il Servizio Sociale Professionale competente si impegna a garantire la continuità relazionale tra i minori.

Il presente regolamento disciplina, altresì, le seguenti fattispecie:

- a) minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e "collocato" in una famiglia con la quale ha legami di parentela (entro il 4° grado);
- b) minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e "collocato" in una famiglia con la quale non ha legami di parentela.

Il Comune di Firenze realizza, annualmente, una campagna sensibilizzazione della cittadinanza con il nome di "*Mese dell'affido*", consistente in una serie di iniziative pubbliche gratuite aperte a chiunque vi abbia interesse e finalizzate alla promozione della cultura dell'accoglienza e dell'affidamento minorile.

Art. 2 - Definizioni

1. Per nucleo d'origine s'intende la coppia genitoriale che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il Servizio Sociale Professionale competente esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi su indicazione e/o disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido.
2. Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini "famiglia affidataria" e/o "nucleo affidatario" si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.
3. Per affidamento familiare si intende l'affidamento temporaneo di minorenni a famiglia affidataria ovvero l'affidamento al Servizio Sociale di minorenni con "collocamento" presso famiglia affidataria.

Art. 3 - Tipologie di affidamento

In ragione delle esigenze del minore, della sua famiglia ed in relazione alle motivazioni per le quali si è attivato l'affidamento, questo può assumere forme diverse. Pertanto, avuto riguardo alle diverse modalità di attivazione si può parlare di:

Affidamento consensuale: viene disposto dal Servizio Sociale Professionale, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento.

Affidamento giudiziario: viene disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.

In merito agli aspetti organizzativi, si può parlare di:

Affidamento familiare residenziale: quando il minore viene accolto da una famiglia affidataria per l'intera settimana, tenuto conto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria competente e del relativo progetto individuale.

Affidamento familiare part-time: quando il minore è affidato ad una famiglia per alcuni giorni della settimana, con pernottamento.

Affidamento familiare diurno: quando il minore è affidato ad una famiglia per una parte della giornata, senza pernottamento.

Art. 4 - Affidamento familiare temporaneo di bambini e neonati: Progetto Accoglienza Prima Infanzia "P.A.P.I."

Il Comune di Firenze, sulla scorta delle "Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare", realizza il Progetto Accoglienza Prima Infanzia (di seguito denominato Progetto P.A.P.I.) sottoscritto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, che garantisce la pronta accoglienza in famiglia affidataria di minori di età compresa tra 0 e 3 anni. Il Progetto intende garantire ai bambini l'attenzione e la cura di una famiglia fin dai primi giorni di vita, limitando la permanenza in ospedale o in altro luogo non adeguato, ovvero evitando l'inserimento in una struttura residenziale.

Il Servizio Sociale Professionale competente, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, promuove l'inserimento del minore in famiglie afferenti al Progetto P.A.P.I. per un periodo strettamente necessario a definire la posizione giuridica del minore, ai sensi della Legge n.184/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale tipologia di affidamento familiare non può avere durata superiore a sei mesi, salvo diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, periodo in cui dovranno essere individuate soluzioni alternative per il minore .

Art. 5 - Progetto: "La famiglia di appoggio"

Con il progetto "La famiglia di appoggio", il Comune di Firenze intende promuovere e realizzare forme di solidarietà tra famiglie avendo come finalità fondamentale quella di sostenere il nucleo familiare d'origine, grazie al sostegno di altre famiglie o persone singole. Il progetto ha come obiettivo quello di creare occasioni di vicinanza, solidarietà, integrazione fra culture e sviluppare momenti di crescita e di condivisione tra famiglie. Esso costituisce un aiuto nella vita quotidiana in favore di famiglie con minori che attraversano una temporanea condizione di fragilità.

Art. 6 - Durata dell'affidamento

Per ciascuna tipologia di affido la durata non può essere superiore a ventiquattro mesi, prorogabile su indicazione dell'Autorità Giudiziaria competente, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

In situazioni particolarmente complesse può essere valutata la possibilità di prosecuzione dell'affidamento anche successivamente al compimento del 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e/o nell'ambito del progetto di affidamento elaborato dal Servizio Sociale Professionale competente tenuto conto della disponibilità della famiglia affidataria.

Art. 7 - Modalità di realizzazione dell'affidamento

L'affidamento si realizza attraverso l'integrazione tra il Servizio Sociale Professionale competente per il minore e per la sua famiglia (Assistente Sociale con funzioni di case manager) ed il Centro Affidi. L'équipe, composta dall'Assistente Sociale case manager e dagli operatori del Centro Affidi deve concorrere all'elaborazione di un progetto che sia rivolto contemporaneamente ed in modo integrato al bambino, alla sua famiglia ed alla famiglia affidataria. Tale progetto deve definire con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio periodico, la congruità rispetto al bisogno manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga e/o rinnovo.

I servizi specialistici sanitari, qualora si valuti necessario, potranno essere coinvolti dal Servizio Sociale, oltre che da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in ciascuna fase del progetto.

Art. 8 - Diritti del minore

Il minore è il soggetto principale dell'affido. Come previsto dalla normativa vigente l'obiettivo primario dell'affidamento è il rientro del minore nella famiglia d'origine.

Il collocamento del minore al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi che, integrando o sostituendo temporaneamente la famiglia d'origine, offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, garantiscano il supporto di figure adulte capaci di permettergli lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo ed uno spazio in cui elaborare un proprio progetto di vita per il futuro.

Il minore ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell'età, della sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

Art. 9 - Diritti e doveri della famiglia affidataria

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere informata e preparata riguardo all'affidamento;
- ad essere messa a conoscenza riguardo alla situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- ad usufruire di un sostegno tecnico professionale da parte del Centro Affidi;
- ad avere un contributo economico da parte del Servizio Sociale Professionale competente che ha in carico il minore in considerazione degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per la cura del minore in affidamento e con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del presente Regolamento;
- ad avere una copertura assicurativa che garantisca gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortunio e di responsabilità civile per danni in relazione ai fatti commessi dall'affidato nel corso dell'affidamento.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e istruzione del minore in affidamento, collaborando con i servizi incaricati (Centro Affidi e Servizio Sociale Professionale competente) e tenendo conto delle indicazioni della famiglia d'origine;
- attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale Professionale competente riguardo ai rapporti con la famiglia di origine del minore;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri tra il minore e la famiglia di origine stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- collaborare con il Servizio Sociale Professionale competente e con il Centro Affidi durante tutto il progetto di affido;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle occasioni di supporto e approfondimento sulle tematiche dell'affidamento proposte dal Centro Affidi;
- attenersi alle indicazioni dei servizi incaricati (Centro Affidi e Servizio Sociale Professionale competente) al fine di garantire la continuità relazionale tra fratelli affidati a nuclei diversi.

Art. 10 - Diritti e doveri della famiglia di origine

La famiglia di origine ha il diritto, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, a:

- essere informata sulle finalità del progetto di affidamento ed essere coinvolta nelle varie fasi del programma di intervento;
- ✓ mantenere validi e significativi rapporti con il bambino;
- ✓ essere sostenuta dal Servizio Sociale Professionale competente con appropriati aiuti ed interventi, al fine del superamento dei problemi che hanno determinato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

La famiglia di origine è tenuta, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, a:

- ✓ collaborare con il Servizio Sociale Professionale competente, con il Centro Affidi e con la famiglia affidataria nelle varie fasi dell'affidamento, aiutando il minore in tale esperienza e nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ seguire le indicazioni previste dal Servizio Sociale Professionale competente rivolte al superamento dello stato di disagio;
- ✓ rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni relative alla famiglia affidataria.

Art. 11 - Contributo economico per affidamento familiare

Il Comune di Firenze si impegna a corrispondere alle famiglie che hanno minori in affidamento familiare, un contributo economico finalizzato alla cura del bambino in affidamento, come in appresso indicato:

Tipologia affidamento	Contributo massimo concesso
Contributo per affidamento full-time	€ 500,00 mensili
Contributo per affidamento part-time (affidamento per alcuni giorni della settimana)	€ 17,00 al giorno
Contributo per affidamento diurno (affidamento per alcune ore della giornata)	€ 9,00 al giorno
Contributo per affidamento all'interno del Progetto P.A.P.I.	da € 650,00 mensili
Contributo per famiglie di appoggio	Una tantum annuale di € 150,00

Il contributo economico di cui al precedente comma è incrementato del 30% dell'importo riconosciuto nel caso di affido di minori con disabilità, certificata ai sensi della Legge 104/1992; è altresì incrementato fino al 30% dell'importo riconosciuto a fronte di problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale e di natura socio-educativa, per comprovate spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e rilevanti nell'ambito del progetto concordato con il Servizio Sociale Professionale competente. Gli incrementi di cui al precedente comma sono cumulabili.

Possono essere altresì previsti interventi di sostegno economico "una tantum" ad integrazione di spese straordinarie sostenute dagli affidatari per necessità del minore, nell'ambito del progetto concordato con il Servizio Sociale Professionale competente e di volta in volta previa autorizzazione del Servizio medesimo e comunque non oltre l'importo di € 500,00 per ciascun anno, con obbligo di rendicontazione.

Art. 12 - Copertura assicurativa

Il Comune di Firenze provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 13 - Conclusione dell'affidamento

L'affidamento si conclude quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore.

Il Servizio Sociale Professionale competente dovrà informare della conclusione dell'affido il competente Giudice Tutelare nei casi di affidamento consensuale ed il Tribunale per i Minorenni nei casi di affidamento giudiziario.

La conclusione è disposta con provvedimento dell'Autorità che lo ha attivato.

Gli operatori del Servizio Sociale Professionale e del Centro Affidi, in forma integrata, preparano la conclusione dell'affidamento curando modalità gradualità di rientro del minore in famiglia e trattando i riflessi della separazione del minore dalla famiglia affidataria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Firenze, nel trattamento dei dati personali delle famiglie e dei singoli si attiene al rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente testo regolamentare approvato con Deliberazione Giunta Esecutiva Società della Salute n.8 del 5 aprile 2011 e successivi atti ad esso collegati.